

METODO NAZIONALE PER CALCOLARE L'ELEMENTO DI AIUTO NELLE GARANZIE A FAVORE DELLE PMI

Con decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 la Commissione Europea ha approvato il “*Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI*” (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 14 maggio 2010.

Il **premio teorico di mercato di una garanzia** è determinato applicando la seguente formula:

$$[1] I = D Z (FR + C + R)$$

dove:

I = premio teorico di mercato della garanzia.

D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia.

Z = percentuale di copertura della garanzia rispetto all'importo del finanziamento D. Il parametro Z non può essere superiore all'80% del finanziamento sottostante.

FR = fattore di rischio del regime (in percentuale), espresso come rapporto – in termini di valori – tra “perdite al netto dei recuperi e totale garantito” e da differenziare a seconda delle operazioni a fronte di investimenti rispetto alle operazioni a fronte del capitale circolante.

Il fattore di rischio in **vigore dal 24 gennaio 2024** è pari a:

- **0,98 %** nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per investimenti;
- **1,25 %** nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per il capitale circolante.

Al fine di tenere conto delle naturali evoluzioni nel tempo del fattore di rischio, tali dati saranno aggiornati con cadenza annuale.

C = costi amministrativi (in percentuale). Comprendono le spese relative all'attività di valutazione in merito alla ammissione della richiesta di garanzia e alla determinazione del relativo rischio, i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia rilasciata. La quantificazione del suddetto parametro, accettata dalla Commissione Europea e ritenuta idonea nell'ambito di un teorico premio di mercato, è basata sui costi amministrativi relativi alla gestione del Fondo Centrale di garanzia per le PMI, che è pari allo **0,60% dell'importo garantito annuo**. I costi amministrativi non possono essere quantificati al di sotto di tale valore percentuale.

R = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale). Il parametro è pari allo **0,32%**.

Pertanto, nel caso di **garanzie a copertura di prestiti per investimenti** il premio teorico di mercato è pari a:

$$I = D * Z * (0,98 \% + 0,60\% + 0,32\%)$$

$$I = D * Z * \mathbf{1,90\%}$$

Nel caso di **garanzie a copertura di prestiti per il capitale circolante**, il premio teorico di mercato è pari a:

$$I = D * Z * (1,25\% + 0,60\% + 0,32\%)$$

$$I = D * Z * 2,17\%$$

CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO (ESL)

Dato il premio teorico di mercato della garanzia, l'intensità agevolativa della garanzia (ESL), nel caso di durata della garanzia inferiore ad un anno, è data dalla seguente formula:

$$[2] \text{ ESL} = D Z [(FR + C + R) - G]$$

dove:

G = premio effettivamente pagato a fronte dell'ammissione al regime di garanzia (in percentuale).

Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, i differenziali fra il premio teorico di mercato e il premio effettivamente pagato alle varie scadenze devono essere attualizzati alla data di concessione della garanzia al vigente tasso di riferimento comunitario di cui alla "Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (GUUE C 14 del 19.1.2008). In tal caso, pertanto, l'ESL è dato da:

$$[3] \text{ ESL} = \Sigma (I_t - P_t) (1+i)^{-t}$$

dove:

i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea;

I t = premio teorico annuo relativo all'anno t calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D rappresenta il debito residuo del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i;

P t = premio annuo effettivamente pagato a fronte dell'ammissione al regime di garanzia relativo all'anno t.

Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, ma il premio effettivo richiesto per la garanzia, sia pagato dal soggetto richiedente una tantum all'atto della concessione della garanzia, la formula da applicare per la determinazione dell'ESL è:

$$[4] \text{ ESL} = \Sigma I_t (1 + i)^{-t} - P_u$$

dove:

Pu = (D*Z*G) = premio pagato una tantum all'atto della concessione.